

ASL8  
NP/2016/ 0006257 dal 07/03/2016 ore 09,48  
Materie Servizio Affari Legali

Assegnatario: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1 2 11



Al Direttore Amministrativo  
SEDE

Oggetto: P.D. C/ ASL n. 8 c/ Ministero della Salute c/ AXA Assicurazioni S.p.A. Comunicazione esito della lite.

Scriviamo con riferimento alla causa in epigrafe per comunicare che la stessa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 3340/2014 che si allega in uno alla presente (All. 1) con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore.

Nell'ambito del suddetto giudizio, fra tutte le parti in causa, è stata inoltre successivamente raggiunta una transazione, del cui carteggio si allega copia, per la quale, a fronte della rinuncia alle spese legali da parte dell'Azienda il soccombente ha rinunciato a proporre appello avverso la sentenza n. 3340/2014 con ciò determinando il passaggio in giudicato della stessa.

Atteso l'esito favorevole del contenzioso, con la presente si chiede pertanto di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015 nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avvocato Paola Trudu (All. 3) come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

In merito si precisa che sulla somma anzidetta è stata operata sia la trattenuta del 5% relativa alle spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari sia del 50% a mente degli artt. 8 e 11 del Reg. cit.

Distinti saluti.

Il presente allegato è composto di n° 101 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI  
(Avv. Paola Trudu)

All. c.s

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 234 DEL 15 MAR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Paqi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu

(Avv. Carlo Diana)

(Avv. Paola Trudu)


Al Direttore Amministrativo  
SEDE

Oggetto: P. D. c/ ASL n. 8 c/ Ministero della Salute c/ AXA Assicurazioni S.p.A. R.G. n. 6112/2008.  
Attestazione/verifica sullo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento alla causa in oggetto si comunica che la scrivente, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Affari legali aziendale, presa visione della relativa nota spese presentata dall'Avv. Carlo Diana, dichiara che la stessa è

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/2014);
- conforme alle disposizioni di cui al Regolamento aziendale della SSD Affari Legali come modificato dalla Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti.

  
(Avv. Paola Trudu)


## NOTA SPESE


(Artt. 1 – 11 D.M. 55/2014)

Nella causa iscritta al n. di R.G. 6112/2008 pendente nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari promossa da P.D. nei confronti della ASL n. 8, del Ministero della Salute e della AXA Assicurazioni S.p.A.

Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa

FASI	COMPENSO
Compenso liquidato in sentenza dal Tribunale	€. 5.000,00
A dedurre 5% per spese generali generali di funzionamento (Art. 11 Reg. Affari Legali)	€. 250,00
A dedurre 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€. 4.823,92
<b>Totale dovuto</b>	<b>€. 2.375,00</b>

(Avv. Paola Trudu)  


(Avv. Carlo Diana)  


TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione civile

nr. 3340/2014

R.A.C. 6112/2008

Cronologico 13460/2014

Repertorio 4878/2014

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Mario Farina in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6112 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2008, promossa da

**P. D.** residente in Quartu Sant'Elena, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.to Michela Porceddu che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

**ATTORE**

contro

Azienda USL n. 8 della Sardegna quale Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 21, in persona del commissario liquidatore nonché legale rappresentante pro tempore, con sede legale e domicilio elettivo in Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Aragoni in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTO**

contro

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato.

**CONVENUTO**



Contro

Axa Assicurazioni SPA, in persona del suo legale rappresentate con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Porrà, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

**TERZA CHIAMATA**

La causa è stata decisa sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Nell'interesse dell'attore:

voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione,

- 1) Dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti ~~in ordine~~ alla causazione dell'evento dannoso subito dall'attore;
- 2) Condannare per l'effetto, i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti o patiendi, subiti dall'attore nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione delle somme dovute ed interessi legali al saldo;
- 3) Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge, magg. Al 12,5% con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle interamente anticipate.

Nell'interesse della convenuta Azienda USL n. 8 della Sardegna

voglia il Tribunale, *contra iis reiectis*

in via principale:

rigettare l'avversa domanda e per l'effetto mandare la convenuta assolta da ogni avversa pretesa;

in subordine:

nella denegata ipotesi in cui per fatto illecito di cui è causa dovesse essere ritenuto perfezionato in data posteriore al 30/09/1995, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva adottando gli opportuni conseguenti provvedimenti;

in ulteriore subordine

nella ulteriore e denegata ipotesi in cui una responsabilità sia pur minima, fosse attribuibile alla convenuta, limitare la condanna della convenuta stessa unicamente al risarcimento di quella parte di danno che risulterà ad essa imputabile, nella misura e nella quantità che sarà accertata in corso di causa; in ogni caso condannare la parte attrice al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari del presente giudizio;

nei confronti della chiamata in causa:

dichiarare la AXA Assicurazioni spa con sede in Milano, tenuta a rilevare e manlevare la convenuta Azienda USL n. 8 Sardegna, quale gestione liquidatoria della cessata USL n. 21 da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dal presente giudizio e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese processuali.

Nell'interesse del convenuto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

voglia il Tribunale, contraiis reiectis:  
dichiarare prescritto il credito azionato;  
in via preliminare dichiarare improponibile l'avversa domanda;  
rigetti la domanda in quanto infondata;  
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Nell'interesse della terza chiamata in causa AXA Assicurazioni spa

voglia il Tribunale, contraiis reiectis



in via pregiudiziale rigettare la pretesa avanzata dalla gestione liquidatoria della ex USL 21 per l'inesistenza della garanzia assicurativa all'epoca dei fatti;

In via subordinatamente pregiudiziale dichiarare la nullità della domanda attrice per violazione degli art. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c.;

In via ancora pregiudiziale dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa;

in via preliminare dichiarare prescritti i diritti azionati dall'attore;

nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande attrici; in subordine rigettare le pretese attoree;

in via di ulteriore subordine dichiarare la società chiamata in causa tenuta a prestare la garanzia assicurativa nei limiti del massimale assicurato e della quota di coassicurazione con tutte le riduzioni e franchigie contrattuali.

Con vittoria di spese e onorari

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 giugno 2008, il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ ha convenuto in giudizio l'Azienda USL n. 8 della Sardegna, quale Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 21 e il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali, al fine di ottenere il risarcimento danni subiti per aver contratto il virus HCV a seguito di una emotrasfusione effettuata in data 25 settembre 1970 presso il presidio ospedaliero "SS. Trinità" in Cagliari. In data 14 novembre 1992 a seguito dell'esecuzione di un esame specifico anti HCV venne riscontrata la positività al virus. Ulteriori indagini effettuate nel marzo del 1994 presso l'Ospedale San Michele di Cagliari hanno evidenziato con assoluta certezza

la patologia di cui allo stato è attualmente affetto il sig. Perra ovvero cirrosi epatica con ipertensione portale.

Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 novembre 2008 l'Azienda Usl n. 8 e il Ministero della Salute chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Ed eccependo in primo luogo l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore. L'azienda convenuta eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva ove si ritenesse di collocare temporalmente l'evento lesivo in data successiva alla cessazione delle vecchie USL.

Si è costituita in giudizio anche la AXA Assicurazione spa con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 marzo 2009 contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa. In particolare ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa all'epoca dei fatti.

La causa è stata istruita con prove documentali ed è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento le ragioni di seguito indicate.

Deve essere valutata preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero e dalla Azienda ASL n. 8 convenute.

Come già rilevato da precedenti sentenze di questo Tribunale in analoghi giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno emotrasfusione, occorre tenere in considerazione le seguenti regole: 1) la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.); 2) la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno



stesso si è verificato (salvo impedimenti rilevanti ai sensi del citato articolo 2935; 3) ove, come nella specie, il danno sia provocato da una patologia cagionata da terzi, la prescrizione decorre dal momento in cui essa si è manifestata. Nei casi di forme asintomatiche, non pare dubbio che la prescrizione decorra dalla data della prima diagnosi clinica e/o strumentale; 3) il decorso del termine non è ostacolato da circostanze impeditive di fatto, qual è, ad esempio, l'ignoranza del titolare circa l'esistenza del diritto.

Ciò posto, il Ministero convenuto ha eccepito il decorso del termine prescrizione in quanto il dies a quo della prescrizione deve essere identificato se non dalla diagnosi della malattia quantomeno dal momento in cui il soggetto leso abbia avuto conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno. Ha argomentato sul punto asserendo che il termine prescrizione è quinquennale, trattandosi di danno per fatto illecito di cui all'art.2043 c.c. e che esso debba essere fatto decorrere quantomeno dal momento dell'esteriorizzarsi della malattia diagnosticata in via definitiva nell'anno 1994.


L'attore ha sostenuto al contrario, citando la sentenza n.581/08 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, nella specie, la prescrizione decorrerebbe dal giorno di invio all'azienda AUSL n.8 di Cagliari la domanda di riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92. In tale momento, secondo la prospettazione dell'attore (v. memoria ex art.183 n.1 c.p.c.), egli ha avuto piena percezione della malattia quale danno ingiusto imputabile al comportamento colposo dei convenuti e non al momento in cui è stata accertata, con diagnosi dell'epatite cronica da HCV avvenuta all'esito della dimissione dall'Ospedale San Michele di Cagliari in data 22.3.1994.

Tale argomentazione non è accoglibile non attagliandosi al caso in esame. Occorre infatti rilevare che la sentenza citata dalla parte attrice, al pari di altre ancora a Sezioni Unite individua la data della presentazione della domanda di indennizzo quale termine ultimo entro il quale si ha certezza che il danneggiato ha avuto la piena percezione della malattia quale danno ingiusto e del nesso causale con l'emotrasfusione. La più recente sentenza della Suprema Corte, sezione terza n.28464/13 in motivazione, ove ve ne fosse bisogno ha chiarito il punto affermando: *Le S.U. di questa Corte ( S.U. n. 576 del 2008 e 581 del 2008) hanno statuito in caso analogo che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il - danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. L'exordium praescriptionis, pertanto, coincide con il momento in cui il soggetto ha conoscenza non solo della malattia, ma anche della sua rapportabilità causale. Tale accertamento, trattandosi di questione fattuale, è rimesso dalle S.U. al giudice del merito. Tuttavia le S.U. hanno fatto notare che il termine ultimo è il momento della domanda in sede amministrativa e non la comunicazione della decisione delle Commissioni Mediche, in quanto "Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal*



*momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche." (S.U. n. 581/2008).*

*Già in precedenza la Suprema Corte aveva affermato: "Il termine di prescrizione.... inizia a decorrere non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo tenuto conto delle conoscenze scientifiche. Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio la prescrizione non può iniziare a decorrere, poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile a un terzo, non è idonea in sé a concretizzare il fatto che l'art. 2947 c.c. comma 1, individua quale esordio della prescrizione" (Cass. 21.2.2003 n.2645).*

Alla luce di quanto testé riportato pertanto il termine prescrizione deve essere fatto decorrere dal momento in cui il  ha potuto avere contezza, anche alla luce delle conoscenze scientifiche della possibile riferibilità in termini causali della malattia contratta alla trasfusione, e pertanto dell'imputabilità del comportamento costituente fatto illecito ad un soggetto determinato. Tale interpretazione, ripresa da successiva sentenza della Suprema Corte (Cass sez.3 n.11609/2005) è confermata dalla decisione del 11.1.2008 (Cass. SS.UU. n.581/2008). In particolare tale ultima decisione, la cui rilevanza appare decisiva essendo intervenuta a dirimere diversità di opinioni emerse in seno allo stesso Supremo Collegio, riferisce in motivazione che è del tutto evidente che l'approccio all'individuazione del

*dies a quo venga a spostarsi da una mera disanima dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento – e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno occulto a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali e irreversibili- ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio, (non solo il danno, ma anche il nesso su causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima nei casi specifici in cui era a ciò tenuto. In altro passaggio aggiunge che il principio enunciato in tema di exordium praescriptionis “deve essere saldamente ancorato a due parametri obbiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico”.*

Applicando tale principio al caso in esame, deve rilevarsi che come indicato dalla difesa erariale e della ASL 8, l'attore ██████ ha avuto definitiva conoscenza della malattia contratta a seguito di trasfusione con sangue o emoderivato infetto già a fare data dalla diagnosi avuta il 14.11.1992 presso l'Ospedale SS Trinità o al più tardi dalla data della diagnosi di “cirrosi epatica con ipertensione portale” avuta il 22.3.1994 presso l'Ospedale San Michele. Infatti secondo la stessa prospettazione di parte attrice, non



possono esservi cause diverse rispetto alle trasfusioni praticategli nel 1970 dalle quali sia derivata l'infezione da HCV. Peraltro l'attore riferisce anche di una diagnosi di epatopatia cronica formulata in occasione del ricovero presso lo stesso ospedale ove gli fu praticata l'emotrasfusione in data 27.11.1987. Ciò significa che egli abbia avuto contezza della riferibilità alle suddette trasfusioni della malattia contratta se non dalla prima diagnosi avvenuta per sua stessa ammissione nello stesso anno 1987 quanto meno nell'anno 1994 quando alla luce delle migliorate conoscenze scientifiche gli fu diagnosticata in via definitiva la patologia lamentata. Si deve osservare che fino dall'anno 1988 la scienza medica ha individuato l'agente patogeno determinante l'infezione da HCV tanto che secondo un'interpretazione giurisprudenziale, da ritenersi ora superata, solo da tale anno poteva ritenersi sussistere, con criterio scientifico, il nesso di causalità tra le trasfusioni e la contrazione dell'epatite di tipo C. Pertanto fino dal 1988 le conoscenze scientifiche a disposizione dello stesso Perra, affetto dalla malattia fino dal 1987, consentivano di rilevare il nesso di causalità tra la malattia e le trasfusioni con conseguente imputazione del fatto illecito e del danno in capo a un soggetto certo. Circostanza che è del tutto confermata atteso che la diagnosi di dimissione del 22.3.1994 è stata la seguente: "cirrosi epatica (post trasfusionale anti HCV positivo) con ipertensione".

Deve concludersi, ~~non~~ rispetto del principio enunciato dalla Suprema Corte, che il Perra abbia avuto, con l'uso della normale diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche della comunità medica, quantomeno a fare data dal 1994, la certa possibilità di attribuire il danno subito al comportamento omissivo del Ministero e della USL. E anzi, a ben vedere, deve ritenersi accertato che lo stesso Perra abbia avuto precisa contezza, in ragione della

diagnosi sopra riportata che qualifica la patologia come "post trasfusionale".  
dell'imputabilità del danno ai soggetti convenuti.

Deve pertanto concludersi che è decorso, con riferimento alla fattispecie  
dedotta, qualificabile come ipotesi di responsabilità aquiliana, il termine di  
prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, 1° comma, cod. civ..

Per quanto sopra esposto, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta,  
con conseguente assorbimento delle questioni di merito. Ne consegue il  
rigetto della domanda attore.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza anche nei confronti del terzo  
la cui chiamata in giudizio si è resa necessaria in ragione della domanda  
attrice.

#### P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,  
eccezione e deduzione,

- 1) rigetta la domanda di parte attrice;
- 2) condanna il sig. Perra Dino alla rifusione in favore dei convenuti e della  
chiamata in causa delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro  
di cui euro 5000,00 per competenze oltre spese generali IVA e CPA.

Cagliari.


Il Cancelliere  
SRECA Le Rosselle  


Depositato in Cancelleria  
Cagliari, 21/11/2014

" Il Cancelliere  


Il Giudice  


*Studio Legale Porceddu*  
*Praticanti in Collaborazione*



*Avv. Carlo Porceddu*  
carloporceddu@tiscali.it  
Cod. Fisc. PRC CAL 57604 8364Z  
P. IVA 0328890920

Cagliari, 16/02/2015

*Avv. Michela Porceddu*  
Cod. Fisc. PRC MHL 72966 H118Z  
P. IVA 02711850826

Egr. Sig.  
Avv. Gianfranco Porrà  
Studio legale Meloni - Porrà  
Via Sonnino 84  
09125 CAGLIARI  
fax n. 070/664495

ASL8  
Prot. 2015/19611 del 17/02/2015 ore 11,49  
Mitt. STUDIO LEGALE PORCEDDU  
Ass. Servizio Affari Legali  
Class. 1.2.11.



Egr. Sig.  
Avv. Carlo Diana  
Ufficio Legale A.S.L. n.8  
Via Piero Della Francesca n. 1  
09047 SELARGIUS  
fax n. 070/6093249

Avvocatura distrettuale dello Stato  
2128/08 Avv. Risi  
Via Dante n. 23  
09128 Cagliari  
fax n. 070/40476290

Oggetto: [redacted] Axa Assicurazioni Spa - Gestione Stralcio Liquidatoria  
cessata Usl n. 21 di Cagliari - Ministero della Salute  
Sentenza Tribunale di Cagliari n° 3340/2014

Egregi Colleghi,

facendo seguito alla precedente corrispondenza intercorsa, con riferimento alla nota sentenza emarginata, comunico che, in adesione alla proposta di soluzione conciliativa della vertenza, come formulata dalla società Axa Assicurazioni in data 26 novembre 2014 ed alla quale hanno aderito anche la Gestione Stralcio Liquidatoria, con nota fax del 8 gennaio 2015, ed Ministero della Salute, con nota fax del 14 c.m., il Sig. [redacted] mio tramite, dichiara di rinunciare a proporre impugnazione, obbligandosi in via esclusiva al pagamento della tassa di registro.

Saluti cordiali.

Avv. Michela Porceddu

DIANA 17-02-2015

Via Milano, 48 p. 1 - 09125 Cagliari - Telefono e Telefax 070/305976

*Studio Legale Porceddu*  
*Patrocinio in Cassazione*

*Avv. Carlo Porceddu*

carloporceddu@leccali.it  
Cod. fisc. PRC CAL 37904 8354Z  
P. IVA 00326680920

Cagliari, 19/01/2015

*Avv. Michela Porceddu*

Cod. fisc. PRC MHL 72855 H118Z  
P. IVA 02711650925

Egr. Sig.  
Avv. Gianfranco Porrà  
Studio legale Meloni - Porrà  
Via Sonnino 84  
09125 CAGLIARI  
fax n. 070/664495

ASL8

PG/2015/ 0006516

del 20/01/2015

Intente STUDIO LEGALE PORCEDDU

Assegnatario Servizio Affari Legali

Classifica 1211



Egr. Sig.  
Avv. Carlo Diana  
Ufficio Legale A.S.L. n.8  
Via Piero Della Francesca n. 1  
09047 SELARGIUS  
fax n. 070/6093249

Oggetto: ~~XXXXXX~~/Axa Assicurazioni Spa - Gestione Stralcio Liquidatoria  
Cessata Usl n. 21 di Cagliari + 1  
Sentenza Tribunale di Cagliari n° 3340/2014

Egredi Colleghi,

facendo seguito alla precedente corrispondenza intercorsa, con riferimento alla sentenza in oggetto, comunico che, con nota fax del 15 dicembre u.s., ho chiesto all'Avvocatura dello Stato se è intendimento del Ministero della Salute aderire alla proposta di accordo formulata dalla Axa Assicurazioni, pervenutami tramite email, in data 26 novembre 2014.

Sono in attesa di conoscere le relative determinazioni.

Pertanto, non appena ne avrò riscontro, sarà mia cura ricontattarVi per definire.

Saluti cordiali.

Avv. Michela Porceddu

DIANA 20-01-2015

Via Meloni, 48 p. 1 - 09125 Cagliari - Telefono e Telefax 070/505270



ASL8

PG/2015/ 0000950

del 08/01/2015

Affari Legali

Mittente: Servizio Affari Legali

Destinatario: AVV. MICHELA PORCEDDU

Classifica: 1.2.11 Fascicolo: 4 del 2015



Via fax al n. 070305276

Gent.ma Sig.ra  
Avv. Michela Porceddu  
Via Milano, 48  
09125 Cagliari

Gestione Stralcio Liquidatoria cessata USL n. 21 / P. D. Sentenza Tribunale di Cagliari n. 3340/2014.

Scrivo la presente a riscontro della Sua nota del 15.12. u.s., per comunicarle che anche l'Amministrazione, mio tramite, è disponibile a definire transattivamente la causa con la rinuncia alle spese legali liquidate nel primo grado del giudizio a condizione che la AXA Assicurazioni faccia altrettanto e che il Suo assistito rinunci espressamente all'impugnazione della sentenza.

Nell'attesa quindi di Suo cortese riscontro in merito, nonché dell'Avv. Gianfranco Porrà nell'interesse della AXA Assicurazioni, porgo molti

Cordiali saluti

(Avv. Carlo Diana)  


Numero fax :  
Nome :

Nome/Numero : 0070305276  
Pag. : 1  
Ora iniz. : 08-GEN-2015 08:31 GIO  
Tempo trascorso : 00' 46"  
Modalita' : STD G3  
Risultati : [O.K.]



ASL Cagliari

Direzione Generale

ASL8

PG/2015/0000950

del 08/01/2015

Affari Legali

Misure: Fondo Aff. Legali

Destinatari: Avv. MICHELA PORCEDDU

Comunicazione: 12.31.15, protocollo: 4 del 2015



Via fax al n. 070305276

Gent.ma Sig.ra  
Avv. Michela Porceddu  
Via Milano, 48  
09125 Cagliari

Gestione Stralcio Liquidatoria cessata USL n. 21 [redacted] Sentenza Tribunale di Cagliari n. 3340/2014.

Scrivo la presente a riscontro della Sua nota del 15.12. u.s., per comunicarle che anche l'Amministrazione, mio tramite, è disponibile a definire transattivamente la causa con la rinuncia alle spese legali liquidate nel primo grado del giudizio a condizione che la AXA Assicurazioni faccia altrettanto e che il Suo assistito rinunci espressamente all'impugnazione della sentenza.

Nell'attesa quindi di Suo cortese riscontro in merito, nonché dell'Avv. Gianfranco Porrà nell'interesse della AXA Assicurazioni, porgo molti

Cordiali saluti

(Avv. Carlo Diana)

ASL Cagliari  
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius  
c.f.e.p. iva: 02261430926  
www.aslcagliari.it

Affari Legali  
Via Piero della Francesca, 1  
09047 Selargius  
Tel. 070.6093670 Fax 070.6093249

Studio Legale Porceddu  
Patrocínio in Cassazione

ASL8

PG/2014/ 0146844

del 16/12/2014

Mittente: STUDIO LEGALE PORCEDDU

Assegnatario: Servizi Affari Legali

Classifica: 1.2.11



Cagliari, 15/12/2014

Avv. Carlo Porceddu  
carloporceddu@tiscali.it  
Cod. fisc. PRC CRL 37904 B354Z  
P. IVA 00328880920

Avv. Michela Porceddu  
Cod. fisc. PRC MHL 72955 H118Z  
P. IVA 02711850925

Egr. Sig.  
Avv. Carlo Diana  
Ufficio Legale A.S.L. n.8  
Via Piero Della Francesca n. 1  
09047 SELARGIUS  
fax n. 070/6093249

riservata personale

Oggetto: P. D. / Gestione Stralcio Liquidatoria cessata Usl n. 21 di  
Cagliari + 2  
Sentenza Tribunale di Cagliari n° 3340/2014

Gentile Collega,

in esito alla Tua del 11 dicembre u.s., significato quanto segue.

Con lettera pervenutami via email in data 26 novembre u.s., il Collega avv. Gianfranco Porrà mi comunica che la Axa Assicurazioni S.p.A. sarebbe disponibile a rinunciare al rimborso delle spese legali liquidate in forza della sentenza in oggetto, purché il Porrà rinunci all'ottenimento della sentenza stessa a carico, il pagamento della tassa di registrazione.

Ora, Ti chiedo se la Gestione Stralcio Liquidatoria sarebbe parimenti disposta ad aderire alla predetta proposta di accordo, nei termini sopra indicati.

In effetti, alcune delle valutazioni sulle quali si fonda la sentenza, sono a mio avviso errate e non conformi ai principi espressi dalla giurisprudenza, anche di legittimità.

Pertanto, qualora non fosse possibile raggiungere una soluzione transattiva sulle spese, che veda impegnati tutti i soggetti del rapporto processuale instauratosi in primo grado, esprimerò al mio cliente parere favorevole all'impugnazione della sentenza.

In attesa di conoscere le Tue valutazioni, invio cordiali saluti.

avv. Michela Porceddu

Via Milano, 48 p. 1 - 09125 Cagliari - Telefono n. Telefono 070/305276

DitWA 16-12-2014

10

Via fax al n. 070305276


Gent.ma Sig.ra  
Avv. Michela Porceddu  
Via Milano, 48  
09125 Cagliari

Gestione Stralcio Liquidatoria cessata USL n. 21 / ~~00000000~~ Sentenza Tribunale di Cagliari n. 3340/2014.

Scrivo la presente con riferimento alla sentenza in oggetto per chiederle se il suo assistito intenda provvedere al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della Gestione Stralcio, pari a complessivi €. 5.750,00 comprensivi di spese generali forfetizzate, ed il cui versamento potrà eventualmente avvenire mediante bonifico bancario da effettuarsi sul codice IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775 della ASL n. 8 sul Banco di Sardegna S.p.A., filiale di Cagliari, portante come causale "pagamento spese processuali sentenza n. 3340/2014.


Nell'attesa di cortese conferma dell'avvenuto pagamento, preannuncio fin d'ora che, in difetto, decorsi giorni 10, mi vedrò costretto ad intraprendere le azioni di recupero.

Cordiali saluti.

(Avv. Carlo Diana)  


Numero fax :  
Nome :

Nome/Numero : 0070305276  
Pag. : 1  
Ora iniz. : 11-DIC-2014 12:46 GIO  
Tempo trascorso : 00' 46"  
Modalita' : STD G3  
Risultati : [O.K]



Direzione Generale

Affari Legali

Via fax al n. 070305276

Gent.ma Sig.ra  
Avv. Michela Porceddu  
Via Milano, 48  
09125 Cagliari

Gestione Stralcio Liquidatoria cessata USL n. 21 / [REDACTED]. Sentenza Tribunale di Cagliari n. 3340/2014.

Scrivo la presente con riferimento alla sentenza in oggetto per chiederle se il suo assistito intenda provvedere al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della Gestione Stralcio, pari a complessivi € 5.750,00 comprensivi di spese generali forfetizzate, ed il cui versamento potrà eventualmente avvenire mediante bonifico bancario da effettuarsi sul codice IBAN IT 29 G 01015 04800 000070198775 della ASL n. 8 sul Banco di Sardegna S.p.A., filiate di Cagliari, portante come causale "pagamento spese processuali sentenza n. 3340/2014.

Nell'attesa di cortese conferma dell'avvenuto pagamento, preannuncio fin d'ora che, in difetto, decorsi giorni 10, mi vedrò costretto ad intraprendere le azioni di recupero.

Cordiali saluti,

(Avv. Carlo Diana)